

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 196/16 e C-197/16	Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 2011/92/UE — Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell'impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvii pregiudiziali n.ri C- 196/16 e C-197/16 - ex art. 267 del TFUE****“Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2001/92/UE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Il TAR per le Marche (Italia) ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare la Direttiva 2011/92/UE, la quale prescrive che la realizzazione di certi progetti pubblici o privati, suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull’ambiente, non possa essere autorizzata se non interviene, “prima” di essa, una “valutazione” di tali potenziali effetti. In particolare (artt. 2, 3 e 4 di essa Direttiva), l’autorizzazione deve essere preceduta: 1) per i progetti riconducibili alle categorie di cui all’allegato I della Direttiva, dall’espletamento di una procedura detta di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (c.d. VIA); 2) per i progetti riconducibili alle categorie dell’allegato II della stessa Direttiva, da una procedura volta a valutare, caso per caso, la necessità o meno dell’espletamento di una successiva VIA (c.d. “screening”). Ora: due imprese richiedevano, in Italia, l’autorizzazione a realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas. Tali autorizzazioni venivano rilasciate senza previo esperimento né di uno “screening” né di una “VIA”, in quanto due Leggi Regionali ne escludevano la necessità. In seguito – venendo, tali Leggi, l’una invalidata dalla Corte Costituzionale e l’altra disapplicata da un giudice amministrativo, come contrarie alle Direttive 85/337 e 2011/92/UE - entrambe le autorizzazioni predette venivano annullate, perché non precedute né da una procedura di “VIA” né da una di “screening”. Gli impianti in questione, quindi, già funzionanti perché formalmente autorizzati, venivano spenti. In seguito, tuttavia, entrambe le imprese chiedevano, alle Autorità competenti, l’esperimento di uno “screening” circa gli stessi impianti, quale condizione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione per riprenderne l’esercizio: le predette Autorità accoglievano la richiesta. Al riguardo, la Corte UE ha precisato quanto segue: 1) la succitata Dir. 2011/92/UE (come la Dir. 85/337) stabilisce, univocamente, che le procedure di “VIA” e di “screening” precedano l’autorizzazione del progetto, non potendo, di regola, essere successive ad essa; 2) poichè gli Stati membri, in generale, debbono applicare tutte le misure idonee ad eliminare le conseguenze delle violazioni del diritto UE, ne deriva che - pur nulla prevedendo le suddette Direttive al riguardo - un’autorizzazione, non preceduta dalle obbligatorie valutazioni degli effetti ambientali, deve essere annullata, con il risarcimento dei danni eventualmente già prodottisi; 3) tuttavia, il diritto UE non esclude la “regolarizzazione” delle situazioni determinatesi a seguito della violazione dello stesso diritto dell’Unione, sottoponendo però detta regolarizzazione alle condizioni che: a) la regolarizzazione non avvenga in termini tali da consentire l’elusione del diritto dell’Unione, come accadrebbe nel caso di una normativa nazionale la quale, al di fuori di circostanze eccezionali, sancisse la totale equivalenza di una valutazione ambientale eseguita “dopo” l’autorizzazione, ad una eseguita “prima”; b) la valutazione, effettuata a titolo di regolarizzazione, non inerisca solo agli effetti ambientali che il progetto produrrà per il futuro, ma consideri, altresì, le ripercussioni ambientali di esso determinatesi a partire dalla sua realizzazione.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2017 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali C- 196/16 e C-197/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 486/17	Articolo 53, paragrafo 2, del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 4 – Importo delle soglie degli appalti pubblici – Appalti che possono presentare un interesse transfrontaliero certo – Domanda manifestamente irricevibile.	ordinanza	No
Scheda 2 C- 178/16	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/118/CE – Articolo 45, paragrafi 2 e 3 – Condizioni di esclusione dalla partecipazione all'appalto pubblico – Dichiarazione relativa all'assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente – Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore – Condanna penale – Dissociazione completa ed effettiva dell'impresa offerente rispetto a tale amministratore – Prova – Valutazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo	sentenza	No
Scheda 3 C- 701/15	Appalti pubblici – Trasporti – Nozione di "sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei" – Direttive 2004/17/CE e 96/67/CE – Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l'assegnazione di spazi aeroportuali	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 486/17-** ex art. 267 del TFUE

"Articolo 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il TAR per la Basilicata (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2014/24/UE, che si applica a quegli "appalti pubblici" – cioè a quei contratti con i quali la Pubblica Amministrazione (ed organismi affini) commissiona ad un operatore economico, cui attribuisce un corrispettivo, la realizzazione di lavori od opere o di servizi o di forniture – i quali presentino un valore pari o superiore ad una data "soglia". Quest'ultima, per gli appalti pubblici di "servizi" aggiudicati dalle Amministrazioni pubbliche "non centrali", corrisponde a € 207.000,00, salve eccezioni. Si precisa che, onde essere ammessi a partecipare a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in genere, gli operatori economici debbono presentare, entro un dato termine, documentazioni e informazioni circa la sussistenza di determinati requisiti. Al riguardo, l'art. 56 della già citata Dir. 2014/24/UE attribuisce a tutti gli enti, i quali instaurano procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, la facoltà di concedere, agli operatori che abbiano presentato informazioni incomplete, di integrare e di rettificare le medesime entro un nuovo termine. Tale "rimessa in termini" deve, tuttavia, svolgersi secondo modalità tali da non contrastare con i fondamentali principi UE di "trasparenza" e di "parità di trattamento" di tutti gli operatori partecipanti. La predetta Dir. 2014/24/UE è stata recepita, nell'ordinamento italiano, con il Decreto Legislativo n. 50/2016. Ora, l'art. 83, co. 9, del medesimo Decreto stabilisce che alcune "informazioni" (segnatamente quelle da inserirsi nella parte "economica" dell'"offerta" che gli operatori economici debbono presentare in una procedura di aggiudicazione di un pubblico appalto, onde possano parteciparvi) non possano più essere integrate entro un nuovo termine, qualora non siano state fornite entro il primo termine assegnato a tutti i partecipanti alla procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico. Nel caso di specie (in cui si controverteva circa un appalto pubblico di servizi di valore pari ad € 85.000,00, bandito da un Istituto Sanitario Pubblico), il giudice del rinvio chiedeva alla Corte UE se l'interpretazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2014/24/UE escludesse, o meno, la loro compatibilità con le norme del D. Lgs. n. 50/2016, in precedenza riportate. Sul punto, la Corte UE ha sottolineato: 1) di non poter interpretare la succitata Dir. 2014/24/UE, in quanto l'appalto di cui si tratta in concreto, non attingendo la soglia di € 207.000,00 indicata per gli "appalti pubblici di servizi", non ricade nell'ambito di applicazione di essa Direttiva; 2) che gli appalti di valore inferiore a tale "soglia", pur estranei all'applicazione della succitata Direttiva, soggiacciono comunque ai principi fondamentali del diritto UE come quelli della "non discriminazione tra operatori" e della "parità di trattamento", nel caso presentino un "interesse transfrontaliero certo"; 3) che, in rapporto al caso concreto, il giudice del rinvio ha ommesso di dimostrare la sussistenza di un tale "interesse transfrontaliero". Pertanto, non ricorrendo i presupposti per l'interpretazione del diritto della UE, la Corte dichiara il presente ricorso "irricevibile" ai sensi dell'art. 53, par. 2, del proprio Regolamento di procedura.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 486/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 178/16** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Art. 45, par. fi 2 e 3"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 45 (par. 2, co.1°, lett. re c), d) e g), della Dir.va 2004/18/CEE: esso stabilisce che gli operatori economici, ove interessati a partecipare alle procedure con cui gli organismi pubblici assegnano l'esecuzione di appalti, ne vengano estromessi quando versino in circostanze integranti le c.d. "cause di esclusione". Queste possono essere "obbligatorie" o "facoltative". Le seconde divengono norma vincolante, nei singoli Stati UE, solo se recepite dalla normativa interna di questi, alle condizioni da essa stabilite. Fra di esse, figura l'ipotesi di esclusione dell'operatore condannato definitivamente per un reato incidente sulla "moralità" professionale (lett. c). In Italia, l'art. 38, parte II, del D. Lgs. 163/2006 dispone che la condanna definitiva - per reati incidenti sulla moralità professionale - escluda un operatore dai pubblici appalti non solo quando lo riguardi direttamente, ma anche ove coinvolga solo gli amministratori o i rappresentanti di tale operatore (anche cessati dalla carica da un certo tempo), salvo che l'operatore stesso non dimostri di essersi completamente dissociato dalla condotta dei suoi gestori. Il caso: nell'ambito di una procedura di affidamento di un appalto pubblico, un operatore - chiamato a dimostrare, entro un termine finale stabilito dalla legge, l'assenza di "cause di esclusione" - taceva il fatto che un suo ex amministratore risultava, al momento, già condannato per aver compiuto, durante il suo passato ufficio, un reato incidente sulla moralità professionale. La condanna diveniva definitiva dopo che il termine per tali dichiarazioni era spirato: tuttavia l'Amministrazione, venuta a conoscenza della vicenda, "escludeva" l'operatore dalla competizione. Sul punto, la Corte UE ha innanzitutto premesso che i singoli Stati UE godono di larga discrezionalità nello specificare ed integrare le cause di "esclusione" "facoltativa" ex art. 45 della Dir. 2004/18/CE, salvo il rispetto degli scopi fondamentali sottesi a tale normativa UE. Pertanto, la Corte UE ha precisato che: 1) la normativa italiana non ha violato quella UE, prevedendo che la condanna definitiva dei gestori dell'operatore si riverberi sull'operatore stesso, escludendolo da un appalto pubblico: infatti l'Italia, in linea con la giurisprudenza UE, ha ritenuto che i gestori degli operatori esprimano, di regola, la volontà di questi ultimi. E' altresì legittima, grazie alla discrezionalità di cui godono gli Stati UE in materia, la scelta dell'Italia di sancire detta esclusione anche quando i gestori, condannati come sopra, risultino cessati dalla carica da breve tempo: in tal caso, infatti, l'estraneità dell'operatore alla loro condotta può risultare dubbia, a meno che (come già precisato) il primo non dimostri la sua effettiva "dissociazione". Nel caso concreto, poi - anche se la condanna dell'amministratore era divenuta definitiva solo una volta spirato il termine per dichiarare l'assenza di cause di esclusione - era stata rispettata la condizione di cui alla predetta lett. c) del par. 2 dell'art. 45: per tale condizione, è sufficiente che la sentenza risulti "definitiva" al momento in cui si decreta l'esclusione dell'operatore, il quale presupposto è senz'altro sussistente nella vicenda specifica.

Stato della Procedura

In data 20 dicembre 2017, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 178/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-701/15** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici - Trasporti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il TAR per la Lombardia (Italia) chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 7 della Direttiva 2004/17/CE, inerente alle procedure che determinati "enti pubblici", erogatori di determinati "servizi", devono adottare per conferire in appalto, a terzi, l'esecuzione dei servizi in oggetto. Nel novero di tali enti pubblici, rientrano quelli esplicanti un'attività di "sfruttamento di un'area geografica", al fine di "messa a disposizione di aeroporti" (art. 7 succitato). Nei servizi predetti, invece, rientra anche quello dell'"assistenza a terra" negli aeroporti. Quindi, per la Dir. 2004/17/CE, un ente estrinsecante l'attività di cui sopra, che intenda commissionare il servizio predetto, è tenuto, di regola, ad aggiudicarne l'appalto ad operatori individuati con la procedura della "pubblica gara", che è la più "formalizzata" tra le procedure "comparative" di assegnazione di appalti pubblici. Perché tale Direttiva venga applicata, è necessario che i servizi predetti siano resi in regime di "appalto", e non di "concessione" (art. 18 Dir. 2004/17/CE). Ora, gli appalti assegnati dagli "enti gestori" degli aeroporti, aventi ad oggetto i servizi di "assistenza a terra", sono soggetti anche alla Dir. n. 96/67/CE, il cui art. 6 dispone che il mercato di tali servizi debba essere, di regola, aperto senza limitazioni a tutti gli operatori interessati. Tuttavia, l'art. 9 di essa Dir. 96/67 consente che, in caso di oggettiva impossibilità di tale accesso illimitato, i singoli Stati UE pongano un "limite" al novero degli operatori, includendo in esso novero solo i prestatori individuati con procedure "selettive", vale a dire "comparative" (delle quali la "pubblica gara" costituisce solo l'ipotesi più strutturata - art. 11). Il caso: la SEA, quale "ente gestore" dell'aeroporto Milano-Malpensa, con "pubblica gara" aggiudicava, ad una società, degli "spazi" aeroportuali per l'esercizio di attività di "assistenza a terra". Essendo tali spazi al momento indisponibili, la SEA, stavolta senza gara pubblica, concedeva all'aggiudicataria stessa, per consentirle l'esercizio immediato della propria attività, la disponibilità temporanea di altre aree dello stesso aeroporto, fino a quando non si fossero liberati gli spazi assegnati per pubblica gara. Un'altra società, che aveva partecipato alla medesima gara pubblica, sosteneva che la SEA doveva aggiudicare per gara pubblica anche gli spazi in questione, attribuiti in uso temporaneamente. In merito, la Corte UE ha precisato che alla fattispecie potrebbe applicarsi la succitata Dir. 2004/17/CE, comportante l'obbligo di assegnazione della commessa tramite "pubblica gara", solo se sussistessero gli estremi dell'"appalto" di servizi. Elementi costitutivi di questo sono la corresponsione di un prezzo, da parte dell'Amministrazione appaltante, all'operatore appaltatore, a compenso del suo servizio. Nella "concessione", invece, l'Amministrazione concede l'uso di alcuni beni demaniali ad un operatore, affinché questi vi eserciti un'attività i cui proventi rappresentano il suo compenso essenziale. Poiché il caso di specie, cioè l'attribuzione temporanea degli spazi aeroportuali "surrogati", mostrava gli estremi di tale "concessione" e non della figura dell'"appalto di servizi", l'ente gestore (SEA) non risultava tenuto, secondo la Corte UE, ad espletare una procedura di "pubblica gara" per l'assegnazione degli spazi stessi.

Stato della Procedura

In data 13 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 701/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e Aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 245/16	Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione generale per categoria – Ambito di applicazione – Art. 1, par. 6, lett. c) – Art. 1, par. 7, lett. c) – Nozione di “impresa in difficoltà” – Nozione di “procedura concorsuale per insolvenza” – Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità – Revoca dell’aiuto – Obbligo di rimborso dell’anticipo versato	ordinanza	No
Scheda 2 C- 230/16	Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso – Clausola, che vieta ai distributori di ricorrere ad un terzo non autorizzato nell’ambito della vendita a mezzo Internet – Regolamento (UE) n. 330/2010 – Art. 4, lett. b) e c)	sentenza	No
Scheda 3 C- 277/16	Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 8 e 16 – Direttiva 2002/19/CE – Artt. 8 e 13 – Operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato – Controllo dei prezzi – Obblighi imposti dalle Autorità nazionali di regolamentazione – Obbligo di orientare i prezzi ai costi – Prezzi fissati al di sotto dei costi sostenuti dall’operatore di cui trattasi per la fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale sulle reti mobili – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 16 – Libertà di impresa - Proporzionalità	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-245/16** - ex art. 267 del TFUE

"Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione generale per categoria"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il TAR delle Marche ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 7, lett. c), del Reg.to (CE) n. 800/2008, il quale ammette alcuni tipi di "aiuti di Stato" concessi, dai singoli Stati partecipanti all'Unione europea, alle loro imprese "interne". Tuttavia, l'art. 1, par. 6, lett. c) di tale Regolamento precisa che gli aiuti di Stato, da esso medesimo consentiti, non spettano alle imprese "in difficoltà", le quali sono quelle che versino in una delle situazioni descritte ai punti a), b) e c) del successivo par. 7 dello stesso articolo. Per il già citato punto c) – le ipotesi di cui ai punti a) e b) non sono applicabili al caso di specie – si trova "in difficoltà" l'impresa la quale presenti le condizioni che, per il diritto interno dello Stato UE cui appartiene, la rendono assoggettabile ad una "procedura concorsuale di insolvenza". Il caso concreto: un'impresa italiana percepiva, dallo Stato italiano, degli "aiuti" come dal Reg. 800/2008. Al momento della "concessione" di tali aiuti, essa impresa non presentava le condizioni che avrebbero giustificato, per l'ordinamento italiano, l'apertura di una "procedura concorsuale di insolvenza" (lett. c, par. 7, art. 1). Tuttavia, una volta realizzato il programma per il quale il finanziamento era stato ottenuto, l'impresa chiedeva al competente Tribunale – come dalla pertinente normativa italiana - di essere ammessa alla procedura concorsuale di insolvenza detta, specificatamente, del "concordato preventivo con continuità aziendale". Detta procedura, pur essendo fondata, come le altre procedure concorsuali quali il fallimento, sulla difficoltà dell'imprenditore a soddisfare i creditori con mezzi propri, a differenza di quelle non viene instaurata su iniziativa dell'Autorità pubblica, ma su richiesta dello stesso imprenditore in crisi. Circa la vicenda in oggetto, la Corte UE ha ricordato che, ove il succitato art. 1, par. 6, lett. c), del Reg. 800/2008 estromette dagli aiuti di Stato, in esso previsti, le imprese assoggettabili "a procedura concorsuale di insolvenza", esso non effettua alcun distinguo tra le diverse categorie di tali procedure. Pertanto, se ne deriva che non possono accedere agli aiuti di Stato, di cui al predetto Reg. 800/2008, le imprese cui risulti applicabile (o a maggior ragione cui sia stata applicata) una qualsiasi delle procedure concorsuali di insolvenza disciplinate dall'ordinamento nazionale cui è soggetta l'impresa stessa, ivi compreso, per l'ordinamento italiano, il "concordato preventivo con continuità aziendale". Tuttavia, la Corte sostiene che, nel caso di specie, l'impresa non poteva essere esclusa dalla platea dei possibili beneficiari dei finanziamenti di Stato di cui al medesimo Regolamento, poichè la sua situazione economica-patrimoniale-finanziaria doveva essere apprezzata al momento in cui l'aiuto statale era stato "concesso", cioè al momento della genesi del diritto di credito ad un tale aiuto, indipendentemente dal pagamento di tale credito. E, nella fattispecie, l'impresa non presentava, al momento sopra precisato, una situazione tale da consentirle l'ammissione al "concordato preventivo con continuità aziendale". Tali estremi erano maturati in seguito, dopo la "concessione" dell'aiuto.

Stato della Procedura

In data 6 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 245/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-230/16** - ex art. 267 del TFUE

"Concorrenza – Intese – Art. 101, par. 1, TFUE – Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 101, par. 1, del Trattato TFUE, che vieta, tra l'altro, gli accordi tra imprese finalizzati a "limitare" la "libera concorrenza" nell'Unione. Il caso: la Coty Germany, che tratta cosmetici di lusso per la Germania, stipulava con altre imprese degli accordi, con i quali si obbligava a distribuire, esclusivamente alle predette, i propri prodotti. Tali imprese, da parte loro, garantivano di commercializzare gli articoli in oggetto secondo modalità di presentazione (es: arredamento dei locali di vendita, etc.) che li ammantassero di un'aura di lusso e raffinatezza, consona al loro prestigio. Ora: l'accordo di cui sopra, detto di "distribuzione selettiva", in via di principio contraddice il succitato art. 101 TFUE, poiché consente la commercializzazione di dati prodotti solo ad alcune imprese (quelle rispondenti a precisi requisiti), in violazione della "libera concorrenza". Tuttavia, la stessa Corte ha più volte precisato che il divieto di cui all'art. 101, par. 1, TFUE non si applica agli accordi tra imprese che soddisfino un "obiettivo legittimo", come la "tutela di un commercio specializzato": in specie, se un'impresa realizza prodotti "di lusso", l'accordo di "distribuzione selettiva", per il quale il prodotto viene venduto solo da ditte che lo presentino in un contesto di adeguata eleganza, può rendersi necessario per tutelare il prestigio sociale del prodotto stesso e, quindi, il suo successo presso i consumatori. Per conciliarsi con detto art. 101, par. 1, tali intese "selettive" debbono, comunque, presentare i requisiti seguenti: 1) la selezione dei rivenditori deve fondarsi sul possesso, da parte loro, di qualità "oggettive"; 2) dette qualità debbono essere richieste a tutti i rivenditori, senza discriminazioni; 3) le caratteristiche oggettive del prodotto/servizio devono giustificare il sistema di distribuzione selettiva (ad es: prodotto "di lusso"); 4) attese le circostanze concrete, deve risultare che la tutela del prodotto non sarebbe stata possibile tramite opzioni, meno dannose per la concorrenza, alternative a quella della stipula di un "accordo di distribuzione selettiva". Ora: l'intesa in oggetto imponeva altresì ai rivenditori, ove vendessero il prodotto anche su Internet, di proporlo solo su proprie vetrine in rete e di non avvalersi, all'uopo, dell'intervento "riconoscibile" di terzi che non fossero, anch'essi, dei rivenditori autorizzati "Coty". La Corte ha considerato tale clausola, pur ulteriormente lesiva della concorrenza, coerente con l'art. 101, in quanto: 1) essa non implica un divieto assoluto, per i rivenditori, di vendere il prodotto su "Internet"; 2) il prodotto reca qualità "oggettive" (è "di lusso") che giustificano il divieto del ricorso, visibile, ad imprese terze; 4) il divieto è applicato indiscriminatamente a tutti i rivenditori; 5) la clausola è "necessaria" ad evitare che gli articoli "Coty" vengano presentati - sulla piattaforma di un terzo, che la Coty non può condizionare in quanto non è suo partner contrattuale - al di fuori di una cornice di lusso adeguata, con pregiudizio della loro immagine. La Corte, poi, ha ritenuto tale clausola non "restrittiva della clientela on line", atteso che non è dato oggettivamente individuare, nel novero degli acquirenti su Internet in generale, la quota specifica dei clienti di piattaforme terze.

Stato della Procedura

In data 6 dicembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 230/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-277/16** - ex art. 267 del TFUE

"Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Dir. 2002/21/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 8, par. 4, e l'art. 13 della Direttiva 2002/19/CE sull'accesso alle reti di comunicazione elettronica (c.d. "Direttiva accesso"). Le norme succitate si ricollegano ad altre, di cui alla Direttiva 2002/21/CE (c.d. "Direttiva quadro"): queste ultime impongono, alle "Autorità nazionali di regolamentazione" (ANR) presso ogni Stato UE, di adottare tutte le "ragionevoli misure" per improntare il mercato nazionale della stessa comunicazione elettronica al principio della "libera concorrenza", e per garantire il "massimo beneficio" ai consumatori. Tra le misure predette, sono previste quelle volte ad imporre – alle imprese detentrici di un "significativo potere" su un mercato caratterizzato da elementi distorsivi della concorrenza - determinati "obblighi" confacenti agli scopi già indicati. Ora, la "Direttiva accesso": gli artt. 8 e 13 di essa, combinati, impongono alle ANR nazionali, le quali constatino che il mercato domestico della comunicazione elettronica non è concorrenziale, di addossare, alle imprese detentrici di un "significativo potere" in tale mercato, obblighi funzionali a garantire la competitività tra gli operatori e il massimo vantaggio per i consumatori. Uno di tali obblighi vincola l'impresa "dominante" ad "orientare" i propri "prezzi" ai "costi", cioè ad applicare prezzi non eccedenti la somma dei costi del prodotto maggiorata di un margine di profitto "ragionevole" (e pertanto contenuto, non esorbitante): in effetti, ove un'impresa detenga una significativa quota di un certo mercato, sussiste il rischio che la stessa, in mancanza di validi competitori, applichi dei prezzi eccessivi, pregiudicando in tal modo i consumatori economicamente più deboli. Pertanto, l'obbligo di "orientare i prezzi ai costi" contrasta l'alterazione della concorrenza e avvantaggia i consumatori. Ora: se l'impresa, in ossequio a tale obbligo, fissa dei prezzi che l'ANR non ritiene comunque orientati ai costi (secondo i criteri infra descritti), l'ANR stessa può determinare i prezzi corretti ed imporne l'applicazione. Il caso: in Polonia, l'ANR aveva imposto, ad un'impresa ritenuta titolare di un potere significativo sul locale mercato dei servizi telefonici, di applicare a certe sue prestazioni una tariffa dall'importo inferiore ai relativi costi, quali effettivamente sostenuti dall'impresa stessa. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) dalla "Dir. accesso" (Considerando n. 20, art. 13, par. 3), nonché dal punto 1 della Raccomandazione 2009/396 della Commissione, si evince che l'ANR può imporre, alle imprese che ritiene detengano un potere significativo di mercato, tariffe ragguagliate non ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa in questione, quando la stessa non è gestita oculatamente, ma ai costi, inferiori, che essa impresa avrebbe dovuto sostenere ove si fosse organizzata in modo "efficiente"; 2) posto che la "Dir. accesso" non precisa come debba attuarsi l'obbligo dell'impresa di "orientare i prezzi ai costi" e che, peraltro, la realtà economica attuale è fortemente instabile, può risultare pertinente, rispetto alle esigenze di garantire la concorrenza sul mercato ed il vantaggio del consumatore, che l'ANR obblighi l'impresa in questione a modificare "ogni anno" i prezzi praticati, riorientandoli ai "costi" ritenuti "efficienti" nel periodo considerato.

Stato della Procedura

In data 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 277/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 549/16	Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Nozione di "imposta sul volume d'affari" – Locazione di beni immobili strumentali – Assoggettamento all'imposta di registro e all'IVA	ordinanza	No
Scheda 2 C- 273/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall'IVA – Articolo 86, par. 1, lett. b), e art. 144 – Franchigia dai dazi all'importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all'IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili	sentenza	No
Scheda 3 C- 246/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Art. 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Proporzionalità della durata dell'anticipo d'imposta da parte dell'imprenditore	sentenza	No
Scheda 4 C- 499/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scadenza – Principio della neutralità fiscale	sentenza	No
Scheda 5 C- 441/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ottava Direttiva 79/1072/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Soggetto passivo residente in un altro Stato membro – Rimborso dell'IVA sui beni importati – Presupposti – Elementi oggettivi che confermano l'intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche – Rischio serio di mancata realizzazione dell'operazione che aveva giustificato l'importazione	sentenza	No
Scheda 6 C- 6/16	Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte – Direttiva	sentenza	No

	90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione – Frode, evasione e abusi fiscali		
Scheda 7 C- 276/16	Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 244 – Recupero di un debito in materia doganale – Mancata previa audizione del destinatario prima dell'emissione di un avviso di rettifica dell'accertamento – Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di rettifica – Mancata sospensione automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo – Rinvio alle condizioni previste all'articolo 244 del codice doganale	sentenza	No
Scheda 8 C- 251/16	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) – Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicabilità in assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento	sentenza	No
Scheda 9 C- 65/16	Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE – Turchia – Articoli 4, 5 e 7 – Unione doganale – Trasporto su strada – Tassa sugli autoveicoli – Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano l'Ungheria in transito	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 549/16** - ex art. 267 del TFUE

"Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE sull'"imposta sul valore aggiunto" ("IVA"). Essa, giuridicamente, grava su quanti, nell'esercizio di un'attività economica, dietro corrispettivo "cedono" beni o "prestano" servizi, ma, sotto il profilo economico, si "scarica" sulla controparte dei predetti soggetti. La controparte stessa, se esercita a sua volta un'attività economica, può detrarre, dal proprio debito IVA, l'IVA che gli è stata scaricata. Solo il consumatore finale, il quale per definizione non cede beni né presta servizi, non può ricorrere alla detrazione dell'IVA, né, ovviamente, allo scarico sulla controparte dell'IVA giuridicamente gravante a suo carico. Ora, il succitato art. 401 della Dir. 2006/112/CE consente, ai legislatori dei singoli Stati UE, di gravare di ulteriori imposte le operazioni che la stessa Direttiva già assoggetta ad IVA, purché le prime non abbiano lo stesso "modus operandi" dell'IVA medesima, duplicandola. In Italia, l'art. 40, par. 1 bis, del D. P. R. n. 131/1986, insieme con l'art. 5, par. 1, lett. a) bis, della Tariffa di cui all'allegato allo stesso D.P.R., impone, a quanti prendono in locazione beni "strumentali" alla loro attività di impresa, un'"imposta di registro" proporzionale (tasso dell'1%), anche se la stessa operazione si trovi già gravata da IVA. Si è chiesto quindi, alla Corte UE, se tali norme nazionali introducano un "doppione" dell'IVA e, quindi, siano in contrasto con il precitato art. 401 della Dir. 2006/112/CE. La Corte, al riguardo, ha fornito una risposta negativa, poichè l'imposta di registro - pur essendo, al pari dell'IVA, "proporzionale" (consta di una percentuale applicata al prezzo del bene transatto) e gravando sulla stessa base imponibile (il prezzo del bene) - difetta delle seguenti caratteristiche fondamentali dell'IVA stessa: 1) ove l'IVA ha carattere "generale", in quanto grava su "tutti" i beni e "tutti" i servizi, l'imposta di registro incide solo sui beni "immobili"; 2) ove l'IVA colpisce tutte le fasi di un ciclo di produzione e consumo, l'imposta di registro colpisce solo la singola transazione, senza tenere conto, nel suo funzionamento, delle operazioni precedenti relative allo stesso bene; 3) tale indifferenza dell'imposta di registro, rispetto alle altre operazioni sullo stesso bene, comporta la non detraibilità dell'imposta di registro stessa, nel senso sopra rappresentato in rapporto all'IVA.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso, con ordinanza, il rinvio C- 549/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 273/16** - ex art. 267 del TFUE

"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE, la Corte di Cassazione italiana chiede di interpretare gli artt. 86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE, relativa all'IVA". Gli artt. 85 e 86 della Dir. 2006/112/CE indicano come individuare la "base imponibile" dell'IVA, con riguardo alle importazioni nella UE da stati terzi (sopra): essa include non solo il valore del bene importato, ma anche il costo delle "spese accessorie" (spese per i "servizi" di commissione, di trasporto e di assicurazione, etc). Ovviamente, quando il prezzo di detti servizi accessori viene conteggiato nella base imponibile riferibile alla cessione del bene "principale" importato, essi servizi non possono, separatamente, andare soggetti ad una separata tassazione IVA, essendo già stati incisi da tale imposta. Ciò dispone il summenzionato art. 144 di detta Dir. 2006/112/CE, dal quale si deriva quindi che, ove tali servizi accessori, per qualche motivo, non siano stati computati nella base imponibile IVA del bene principale importato (sempre che questo sia soggetto ad IVA per le norme vigenti) i medesimi servizi dovranno essere sottoposti, in quanto tali, al prelievo della relativa IVA. Ora: per l'ordinamento UE, alcune importazioni sono "esentate" dall'IVA, come quelle – di cui all'art. 1 della Dir. 2006/79/CE – consistenti in "piccole spedizioni prive di carattere commerciale", inviate da un privato di un paese terzo e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato UE. Ora, il Fisco italiano, anche in forza di una certa interpretazione degli artt. 9 e 69 del D.P.R. n. 633/1972, sosteneva quanto segue: poichè i servizi, accessori alle "piccole importazioni" di cui al predetto art. 1 della Dir. 2006/79/CE, non vengono computati nella base imponibile IVA delle importazioni stesse (non possono esserlo, in quanto l'importazione in oggetto è "esente" da IVA per esso art. 1 della Dir. 2006/79/CE), i medesimi sarebbero dovuti essere soggetti, in quanto tali, alla tassazione IVA, come dal predetto art. 144 della Dir. 2006/112/CE (vedi sopra). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che dall'art. 144 predetto si desume, effettivamente, che quando i servizi accessori non vengono inclusi nella base imponibile IVA delle importazioni cui ineriscono, gli stessi debbono, separatamente e in quanto tali, subire l'applicazione dell'IVA. Ciò, tuttavia, è valido solo quando l'importazione del bene principale è soggetta essa stessa ad IVA. Se ne è invece "esente" – come nella fattispecie - la regola per cui l'elemento accessorio "segue" quello "principale" (nel senso che il primo va soggetto allo stesso trattamento giuridico del secondo) impone che siano esenti da IVA anche i servizi ad essa accessori.

Stato della Procedura

Il 4 ottobre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 273/16, ex art. 267 TFUE, disponendo che il combinato disposto dell'art. 144 e dell'art. 86, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, tra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti di gettito finanziario

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 246/16** - ex art. 267 del TFUE

"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Sesta Direttiva 77/388/CEE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Tributaria di Siracusa (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 11, parte C, par. 1, della Dir. 77/388/CEE sull'IVA, nonché il principio fondamentale UE della "neutralità dell'IVA" stessa. La "base imponibile" dell'IVA coincide, di regola, con il corrispettivo citato, ma solo quando esso sia stato effettivamente pagato. La norma stabilisce che, nei casi in cui, già effettuata la cessione o la prestazione colpita da IVA, il pagamento del prezzo/corrispettivo venga eliminato in tutto o in parte (es: per risoluzione o annullamento del contratto) o non venga effettuato in concreto dalla parte debitrice, si proceda alla "debita riduzione" della base imponibile. Tale regola, tuttavia, sia pure limitatamente al caso in cui la parte debitrice non esegua il pagamento, può essere "derogata" dai singoli Stati UE. In Italia, l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che quando si riduce la base imponibile "a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose", il soggetto tenuto a pagare l'IVA ha diritto alla detrazione dell'imposta pagata in soprappiù. Si è interpretata tale normativa interna nel senso che, ove il cessionario del bene/destinatario del servizio non paghi il prezzo convenuto, il soggetto gravato dall'IVA non può, per ciò stesso, ottenere la riduzione della base imponibile, ma deve dimostrare di non aver potuto recuperare tale prezzo mediante procedure esecutive individuali o concorsuali. Tale dimostrazione suppone, di regola, che tali procedure siano state tecnicamente "chiusure". Ora, la Corte UE osserva che il predetto art. 11 - pur ammettendo che i singoli Stati UE regolino discrezionalmente la fattispecie della riduzione della base imponibile ai fini IVA, in caso di mancato pagamento del prezzo della transazione - non concede agli stessi Stati di eliminare, addirittura, un tale diritto, o di renderne l'esercizio eccessivamente difficile. Infatti, se ciò fosse ammesso, verrebbe leso il principio generale UE della "neutralità" dell'IVA, per il quale l'IVA stessa - con l'eccezione relativa al "consumatore finale" - non può costituire un effettivo peso economico per quanti ne sono affetti. Invece, la disciplina italiana sull'IVA impone al contribuente un danno economico: infatti, egli deve pagare l'imposta in misura percentuale di un prezzo che non ha effettivamente introitato, salvo essere sollevato di un tale pregiudizio solo alla chiusura della procedura concorsuale nei confronti del debitore del prezzo stesso, il che, attesi i tempi della giustizia, richiede in media - con riguardo alle procedure concorsuali - 10 anni.

Stato della Procedura

Il 23/11/2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 246/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'art. 11, parte C, par. 1, secondo comma, della sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di "armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme", debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 499/16** - ex art. 267 del TFUE

"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 98 della Dir.va 2006/112/CE circa l'imposta IVA, nonché il principio della "neutralità fiscale" di detta imposta. La Direttiva distingue tra un'aliquota IVA "normale" e una "ridotta", imponendo che, in ogni caso, i beni ed i servizi "simili" sopportino lo "stesso" carico IVA. L'art. 98 (Dir. 2006/112/CE) consente ai singoli Stati UE di prevedere una o due aliquote "ridotte", precisando che le seconde non possono applicarsi a qualsiasi cessione di beni/prestazione di servizi, ma solo a quelle elencate nell'allegato III alla stessa Direttiva. Il punto 1 di tale allegato menziona, in particolare, le "cessioni" di "prodotti alimentari destinati al consumo umano". La normativa nazionale polacca ha riservato l'aliquota ridotta (8%) ai prodotti di pasticceria la cui scadenza di conservazione è fissata a 45 gg., mentre ha previsto l'aliquota "normale" per gli stessi prodotti che scadano successivamente ai 45 gg. Il giudice del rinvio osserva che la UE non distingue i diversi prodotti dolciari, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, in base alla rispettiva data di scadenza, ma si limita a consentirne l'applicazione alle cessioni di prodotti "per l'alimentazione umana" in generale. Si chiede alla Corte UE se tale disciplina nazionale sia compatibile con la Dir. 2006/112/CE. Al riguardo, la Corte UE sottolinea che l'applicazione di un'aliquota IVA "ridotta" rappresenta un'eccezione, rispetto alla regola dell'applicazione dell'aliquota IVA "normale". Ora, le eccezioni, previste dal diritto UE, vanno interpretate nel modo il più possibile restrittivo. Quindi, per la Corte UE, la disciplina polacca in questione, circoscrivendo il campo di applicazione dell'aliquota ridotta ancora più penetrantemente di quanto abbia fatto la normativa UE, sotto tale profilo non contrasta con quest'ultima. Ciò premesso, bisogna tuttavia verificare che la normativa polacca non abbia previsto, per prodotti dolciari, "simili" a quelli aventi scadenza massima al 45° giorno (tale similarità deve valutarsi con riguardo a come il consumatore polacco "medio" vede i prodotti considerati), l'applicazione dell'aliquota "normale". Infatti, se alcuni prodotti, che il consumatore ritiene analoghi, fossero incisi da aliquote IVA rispettivamente diverse (e quindi da un carico IVA diverso), il consumatore stesso sarebbe spinto ad acquistare uno in particolare di essi prodotti non in ragione delle sue qualità vere o ipotizzate (sono simili), ma in quanto attratto dal minor costo del bene, dovuto ad un'incidenza fiscale più lieve. Pertanto, essendo l'imposizione fiscale sbilanciata in favore di certi prodotti piuttosto che di altri, verrebbe leso il principio fondamentale, sancito dal diritto UE, della doverosa "neutralità" di tale imposizione.

Stato della Procedura

Il 9/11/2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 499/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'art. 98 della Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che - purchè sia rispettato il principio della neutralità fiscale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare - non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto ai prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del "termine minimo di conservazione" o della "data di scadenza"

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.